



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM

AREA I

Servizio Demanio Marittimo

Via Fratelli Arenella n. 27/31 Palazzo di Città 84047 Capaccio

CF 81001170653 - P.I. 00753770650

Tel. 0828.1994672 - fax 0828.812239

Indirizzo internet www.comune.capaccio.sa.it/demanio@pec.comune.capaccio.sa.it

N. 5 – 2016 - Registro delle Ordinanze

del 30/06/2016

Prot. 23003

Registro Generale **66**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Ordinanza ai sensi dell'articolo 59 comma 10 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione

PREMESSO CHE

- in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale prot. n° 19761 06.06.2016, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio demanio marittimo, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;
- con l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 16.06.2016, il comune di Capaccio Paestum, ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, in particolar modo i cani, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale soprattutto nel periodo estivo;
- a seguito dell'approvazione della succitata delibera, è stato demandato al Responsabile del servizio demanio marittimo l'individuazione, per la stagione balneare 2016, di tratti di spiaggia libera con i rispettivi specchi acquei antistanti aperti all'accesso ai cani;

VISTA

- la planimetria redatta dall'ufficio demanio marittimo con cui si individuano le aree demaniali marittime di che trattasi, ove è possibile accedere con i cani;

RITENUTO CHE

- si rende necessario disciplinare la fruizione delle summenzionate aree demaniali;

VISTI

- l'art. 1 del Dlgs n. 112/1998 che prevede il conferimento delle funzioni amministrative, ovvero quelle di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge;

- l'art. 105 del Dlgs n. 112 del 31/03/1998, che ha esteso a beneficio della Regione le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione, o meno, delle sue aree ad usi turistico - ricreativi con l'eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia;
- il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del Dlgs n. 96 del 30/03/1999 e del citato art. 105 del Dlgs n. 112 del 31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- il d.p.c.m. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTA

- la L. Cost. n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

VISTO

- L'art. 30 del Codice della Navigazione, che disciplina l'uso del demanio marittimo;

VISTE

- le disposizioni in materia sancite dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, in particolare l'articolo 59 comma 10;

VISTO

- l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO CHE

- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Individua, per la stagione balneare 2016, dei tratti di spiaggia con i rispettivi tratti di mare antistanti, così come individuato nella planimetria allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, ove è consentito l'accesso ai cani.

Precisa che:

1. l'utilizzo di tali aree da parte di bagnanti accompagnati da cani, è consentito fino al 30 settembre 2016, termine della stagione balneare, dalle ore 08:30 alle ore 19:00;
2. l'utilizzo di tali aree non è da considerarsi esclusivo per le persone accompagnate da cani, stante la destinazione di spiaggia a libera fruizione;
3. i proprietari/conduttori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei cani e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni, lesioni a persone, cose o altri animali derivanti dal loro animale;
4. le aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario del cane, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura d'acqua per l'abbbevatura;



Dispone che:

1. l'accesso alle suindicate aree, è consentito agli cani muniti di certificato di iscrizione canina e di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute;
2. l'accesso all'area sia interdetto ai cani di sesso femminile durante il periodo estrale - "calore" e ai cani con sindrome aggressiva;
3. ogni cane debba essere dotato di collare antipulci e tenuto al guinzaglio lungo non più di 1,5 mt;
4. al momento dell'ingresso in acqua il collare antipulci deve essere tolto ed essere rimesso nel momento dell'uscita dall'acqua;
5. il proprietario/conduuttore debba portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o su richiesta delle autorità competenti;
6. il proprietario/conduuttore debba provvedere a che l'animale non raggiunga soggetti vicini e limiti, quanto più possibile, latrati e comportamenti troppo vivaci che possano arrecare molestia. Viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dall'area. Tale facoltà relativa all'allontanamento è riservata anche al personale di vigilanza e a loro insindacabile giudizio;
7. durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario/conduuttore per la relativa sorveglianza e all'uscita dall'acqua l'animale sia immediatamente assicurato al guinzaglio;
8. il proprietario/conduuttore dovrà rimuovere immediatamente le deiezioni solide depositandole nei contenitori predisposti, asperga e dilavi con abbondante acqua di mare le deiezioni liquide;
9. la rimozione delle deiezioni solide e liquide sia a cura del proprietario/conduuttore anche nei tratti di spiaggia utilizzati per raggiungere l'aree oggetto del presente provvedimento;
10. il proprietario/conduuttore del cane debba provvedere obbligatoriamente e autonomamente all'ombreggiatura del proprio animale con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeveratura e per eventuali docciature; ogni due ore circa il proprietario/conduuttore del cane conduca l'animale fuori dall'area per una passeggiata igienica.

La presente viene emessa esclusivamente ai fini demaniali marittimi

SI AVVERTE CHE

A norma dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio demanio marittimo.



Le infrazioni riguardanti l'utilizzo dello specchio acqueo previsto dal presente provvedimento saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione che prevede il pagamento di una somma da 1.032,00€ a 3.098,00€; che per le infrazioni relative alla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7 bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00€ a 500,00€, con il pagamento in misura ridotta della somma di 100,00€.

Si trasmette la presente Ordinanza per gli adempimenti consequenziali, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, al Comando della Polizia Municipale.

Si demanda alla società Paistom la collocazione di apposita cartellonistica

Si assolve all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del comune di Capaccio in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell' art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i.

Dalla Casa Comunale 30.06.2016



Fiduciario Responsabile
dott. Raffaele Capinelli

Il presente atto in carta semplice è iscritto al n. 5 dell'anno 2016 del Registro delle Ordinanze demaniali del Comune di Capaccio